MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art. 109

Modifiche all'articolo 198 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1 All'articolo 198, comma 1, del Codice, dopo le parole: "o di topografia" sono inserite le seguenti: ", qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese". 2. All'articolo 198, comma 1, del Codice, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale.". 3. All'articolo 198, comma 3, del Codice, le parole: "del servizio militare brevetti" sono sostituite dalle seguenti: "del Servizio brevetti e proprieta' intellettuale". 4. L'articolo 198, comma 4, del Codice, e' sostituito dal seguente: " 4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le domande riguardino invenzioni, modelli o topografie utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei al Servizio stesso espressamente delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio, delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei disegni allegati alle domande.". 5. All'articolo 198, comma 22, del Codice, la parola: "invenzione" e' sostituita dalle seguenti: "invenzione, modello o topografia".

Versione in vigore dal 2 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Estremi	Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-131-2010/art-109-modifiche-all-articolo-198-del-decreto-legislativo-10-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it